

## REGOLAMENTO (CE) N. 2382/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

recante misure derogatorie, nel settore delle carni bovine, in seguito all'insorgenza dell'afta epizootica in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che all'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 3409/93 della Commissione, del 13 dicembre 1993, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1994<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 457/94<sup>(4)</sup>, è previsto il rilascio di un certo numero di titoli di importazione tra il 18 aprile e il 30 giugno 1994; che i titoli di importazione per i giovani bovini maschi, che possono essere importati nel terzo trimestre del 1994 in virtù del regolamento (CE) n. 1373/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, sono rilasciati il 30° giorno di questo trimestre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(7)</sup>; che la validità dei suddetti titoli è limitata a 90 giorni; che, data la situazione delle importazioni conseguente all'insorgenza dell'afta epizootica in Grecia, è opportuno permettere una seconda proroga della validità dei suddetti titoli, per un periodo adeguato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La validità dei titoli rilasciati in Grecia a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 3409/93, nonché dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, per il terzo trimestre del 1994, è prorogata fino al 31 dicembre 1994 su richiesta dell'operatore interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'originale del titolo di cui trattasi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 51.<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.